



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

MISSIONE N°5 COMPONENTE N°2 INVESTIMENTO -SUBINVESTIMENTO N°2.1
CUP: H97H21000800001

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS: PRIMO STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA	DATA	
LLPP VER 108/2021	GENNAIO 2023	
DESCRIZIONE ELABORATO SCHEMA DI CONTRATTO	NUMERO	
	9.0	
PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	CAPO SETTORE
Ing. Olaru Crina Denisa, Arch.Filosa Valeria, Dott.ssa for. Alzetta Claudia, P.A. Pigozzo Sandro, Ing. Sarto Simone, P.E. Giraldin Davide	Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro	Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro



Inserire logo Ente
finanziante



REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

CONTRATTO DI APPALTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE N°5 COMPONENTE N°2 INVESTIMENTO -SUBINVESTIMENTO N°2.1 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS:

PRIMO STRALCIO

CIG: _____

L'anno _____ il giorno __ del mese di _____ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** _____ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- _____, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto), con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ___), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (**orizzontale, verticale o mista**) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ___; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____ di _____,

allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ___; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ___).

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che l'intervento in oggetto rientra nel programmamissione..... del PNRR e che risulta finanziato con Decreto prot. n. del;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. ___ in data ___, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS: PRIMO STRALCIO predisposto dal Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, per un importo lavori di € 1.697.042,29 di cui € 28.207,26 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.____), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo di € _____ (pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € _____

_____ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _____ e determinazione n. _____ del _____ che dichiara efficace l'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria _____

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). **FINE EVENTUALE**

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi **trentacinque** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- **(quando supera € 150.000,00)** che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
- **(eventuale)** che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(cosiddetta White List)** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e

DPCM 18/04/2013)

- **OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):**
- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- **oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.**

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs. n.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c. 3,

D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a.);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le relazioni di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € ____ (lavori) e di € _____ (oneri per la sicurezza), per un totale di € _____, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato e ai pareri e autorizzazioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione (provvedimento n. 338/2022, prot nr 0105484 del 08/07/2022, acquisito agli atti il 11/07/2022, al n. 2022 - 0324685) ed il parere del Ente gestore per la fognatura nera (provvedimento n. 011/2023/fognatura PD acquisito agli atti il 19/01/2022, al n. 2023 – 0026795).

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OS24:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 1.164.648,38

Oneri della sicurezza € 11.700,81

Categoria OG1:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 343.691,78

Oneri della sicurezza € 11.252,05

Categoria OG11:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 160.494,87

Oneri della sicurezza € 5.254,40

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore è fissato in - 730 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di

ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio degli interventi rispetto alla data fissata dalla DL;
- b) nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di interventi non accettati dalla DL.

Nel caso si verificano le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalità di seguito indicate:

- 1) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari ad € 1.000,00;
- 2) mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
- 3) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all'esecuzione dell'intervento: una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille

dell'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4) errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5) mancato rispetto del PSC o del POS consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

6) mancata presentazione, nei termini indicati dal DL, della documentazione comprovante l'applicazione delle modalità operative volte al rispetto del principio DNSH "Do No Significant Harm" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852: 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno e per ciascuna mancanza riscontrata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui

all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

- (Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- (Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99 disabili) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno

assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l'esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale; il premio di accelerazione non spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione (ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte) rispettato.

- L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
- b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di

cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati

nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del

proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 9 – Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

- _____

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- nonché - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione"; Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) "Criteri Ambientali Minimi per Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione

pubblica”; Decreto 5 febbraio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”; Decreto 23 giugno 2022 n. 256 Criteri Ambientali Minimi per l’Affidamento di Servizi di Progettazione Affidamento di Lavori per Interventi Edilizi.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro

un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi a norma dell'articolo 113-bis D.lgs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

_____ presso la banca _____/la Società
Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor
_____, nato a _____ il _____ codice fiscale
_____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è _____ e il CUP (codice unico di progetto) è _____.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____.

- ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e compensazioni.

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

- ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a **collaudo/regolare esecuzione**.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

- ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € _____
con bonifico bancario _____

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
_____ rilasciata dall'intermediario finanziario _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di assicurazione n. ____ della _____ prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 1.897.042,29 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):
 - opere pari a € 1.697.042,29 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
 - valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 100.000,00;
 - costi di demolizione e di sgombero pari a € 100.000,00;
- assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.
- dovrà coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di manutenzione cui l'Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto dal c.s.a..

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;
- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

Per quanto riguarda le opere di messa a dimora di alberature, in ottemperanza al CAM, l'appaltatore, prima dell'emissione della rata di saldo, dovrà trasmettere all'Amministrazione la polizza di a garanzia della manutenzione (irrigazione e cura) prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovrà tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per il periodo della sostituzione al fine di coprire il periodo di garanzia dell'attecchimento delle piante pari a mesi 36 (trentasei) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato a garanzia dell'esecuzione delle operazioni di irrigazione, cura e manutenzione delle piante arboree messe a dimora cui l'Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto dal c.s.a. Importo per opere pari a € 108.682,80 importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto).

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in

analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- ___ % (___ lettere %) per l'Impresa _____ (capogruppo);
- ___ % (___ lettere %) per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

R.T.I. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- categoria _____ per l'Impresa _____ (capogruppo);
- categoria _____ per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

- a. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

9) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i

lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., (**eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00** - nonché le spese di pubblicazione e post informazione **fine eventuale**) sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non

pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui

l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. _____ facciate scritte per intero e quanto di questa _____ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Modello 1
Da rendere alla stipula



Inserire logo Ente
finanziante



**ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE
CONDIZIONALITA' NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR**

OGGETTO:

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a
_____ (prov. _____) il _____

C.F. _____

in qualità di:

$\frac{1}{2}$ legale rappresentante

$\frac{1}{2}$ titolare

$\frac{1}{2}$ procuratore

$\frac{1}{2}$ (altro specificare) _____

dell'impresa/società

_____ con

sede a _____ (prov. _____) cap _____ in

via/piazza _____

PEC _____

C.F. _____ Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

- che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;

Aggiornamento 3 Aprile 2023 - PNRR

- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso/Bando ovvero da altra documentazione di gara inerente alla presente misura; e

SI IMPEGNA

- ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, così come indicato nell'accordo di concessione del finanziamento;
- ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile di intervento in merito all'attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della gara;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validità.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Modello 2

Da rendere a fine lavori



Inserire logo Ente
finanziante



ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852

OGGETTO:

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____
(prov. _____) il _____

C.F. _____
in qualità di:

- $\frac{1}{2\pi}$ legale rappresentante
- $\frac{1}{2\pi}$ titolare
- $\frac{1}{2\pi}$ procuratore
- $\frac{1}{2\pi}$ (altro specificare) _____

dell’impresa/società

_____ con
sede a _____ (prov. _____) cap _____ in
via/piazza _____

indirizzo e-mail/PEC _____

C.F. _____ Partita IVA _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che l’appalto è stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validità.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.